
CAPO VIII.
DELLA DISCUSSIONE

ARTICOLO 36

T. C.**ART. 36.**

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata iscritta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione stessa. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e a favore.

2. È consentito lo scambio di turno tra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.

T. O.**ART. 37.**

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e pro.

2. È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Se un deputato chiamato dal Presidente non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare.

3. Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

4. Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

N. R.

Il capo IX riunisce organicamente tutte le disposizioni concernenti la struttura generale della discussione parlamentare, che troverà disciplina specifica nelle successive parti II e III, in relazione alla natura delle materie oggetto del dibattito.

Il presente articolo riproduce al primo e secondo comma l'articolo 70 del vigente Regolamento; al terzo comma l'articolo 54; al quarto comma l'articolo 71.

T. M.

ART. 37.

1. I deputati che intendono parlare in una discussione devono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che sia stata posta all'ordine del giorno la proposta sulla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno dall'inizio della discussione. I deputati hanno la parola nell'ordine della iscrizione, alternativamente contro e a favore.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

T. A.

ART. 54.

Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.

ART. 70.

I deputati che intendono parlare in una discussione debbono iscriversi al banco della Presidenza. Le iscrizioni non possono essere fatte se non dopo che la Camera abbia posto all'ordine del giorno la proposta intorno alla quale deve svolgersi la discussione e in ogni caso non oltre il secondo giorno della discussione generale. I deputati hanno la parola nell'ordine dell'iscrizione alternativamente contro e pro.

È consentito lo scambio di turno fra i deputati. Coloro che siano chiamati dal Presidente e non risultino presenti, perdono definitivamente l'iscrizione.

ART. 71.

Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi, e rivolti al Presidente.

La Camera approva l'art. 37 (poi art. 36 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 4 febbraio 1971.

Il capo VIII, contenente le norme che disciplinano la « discussione » è considerato da alcuni autori (Longi-Stramacci) come la parte fondamentale del Regolamento, per due ordini di motivi: perché la disciplina della discussione riassume i fondamenti di intrinseca libertà di tutto il Regolamento e per il collegamento di questo capo con tutte le altre parti del Regolamento. L'articolo detta alcune norme di ordine preliminare, e precisamente l'iscrizione a parlare che va fatta al banco della Presidenza entro un determinato periodo di tempo (con il divieto assoluto di iscrizione dopo il secondo giorno del dibattito, divieto che deve essere messo in relazione all'istituto dell'art. 13), la possibilità di scambio tra i deputati, l'eventualità della loro assenza e le formalità della discussione. Dalla norma in esame si desume la esclusione della necessità dell'iscrizione a parlare sugli argomenti che non siano all'ordine del giorno ed inoltre che la precedenza del termine « contro » si fonda sulla presunzione che la Camera conosca gli argomenti favorevoli al progetto per mezzo della relazione. L'applicazione di quest'ultima norma avviene alternando, di massima, agli oratori favorevoli quelli contrari.

Va rilevato che nel co. 1 dell'articolo la locuzione « proposta » non è usata in senso tecnico (proposta di legge) ma nel significato di « argomento ».

ARTICOLO 37

T. C.**ART. 37.**

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute delle Commissioni in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

T. O.**ART. 38.**

1. I rappresentanti del Governo, anche se non fanno parte della Camera, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni. Essi hanno diritto di parlare ogni volta che lo richiedono.

2. Alle sedute in sede legislativa deve partecipare un rappresentante del Governo.

N. R.

La norma riproduce al primo comma, per ragioni di chiarezza sistematica, l'ultimo comma dell'articolo 64 della Costituzione.

Al secondo comma si indica nel Governo il necessario interlocutore della Camera per le discussioni legislative.

T. M. [Identico]**T. A. [Manca]**

Seduta antimeridiana di giovedì 4 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. L'onorevole Caprara ha dichiarato di ritirare l'emendamento Natoli 38. 1.

Non essendoci altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 38 della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 38 (poi art. 37 T.C.) in data 4 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Natoli successivamente ritirato.

Il principio che i membri del Governo hanno facoltà e, se richiesti, l'obbligo di assistere alle sedute ed altresì di essere sentiti ogni volta che lo richiedano, anche se non appartengono alla Camera in cui intervengono, corrisponde ad una esigenza del Governo parlamentare basato sul presupposto di un proficuo dialogo tra potere esecutivo e legislativo. I Sottosegretari di Stato, non sono membri del Governo: tuttavia vale per essi una interpretazione estensiva dell'art. 64 Cost. sulla base della prassi formatasi in regime statutario in applicazione dell'art. 66 dello Statuto albertino.

ARTICOLO 38

T. C.**ART. 38.**

Ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di Commissione diversa da quella alla quale appartiene previa comunicazione al presidente della Commissione stessa da parte del Gruppo di appartenenza. Se però la Commissione sia riunita in seduta segreta, deve ottenere espressa autorizzazione dal suo presidente.

T. O.**ART. 39.**

Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può assistere alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta.

N. R.

La norma sancisce la facoltà di ogni deputato di « assistere » (senza poteri di intervento né deliberativi) alle sedute di qualunque Commissione in qualunque sede.

Per i particolari poteri spettanti nella Commissione in sede referente (al deputato autore della proposta in discussione o di emendamenti ad essa) e nella Commissione in sede legislativa (facoltà di parlare a tutti i deputati che ne facciano comunicazione al presidente della Commissione) si rinvia ai successivi articoli 81, 94 e 97, comma terzo.

T. M. [Identico]**T. A. [Manca]**

Seduta antimeridiana di giovedì 4 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: può assistere, *con le parole:* può partecipare senza diritto di voto.

39. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Signor Presidente, avevo presentato questo emendamento prima che fosse reso noto il nuovo testo della Giunta. In questo nuovo testo si tiene conto dell'esigenza che io avevo voluto sottolineare nel mio emendamento, che a questo punto non ha più alcuna ragione di sussistere.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo le parole: può assistere, *aggiungere le parole:* e intervenire.

39. 2.

Milani, Caprara, Natoli, Pintor, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Noi chiediamo che ciascun deputato possa intervenire alle sedute di una Commissione diversa della quale egli faccia parte. In sostanza, per noi assistere deve significare intervenire.

PRESIDENTE. Cioè partecipare alla discussione.

CAPRARA. Precisamente. Mi sembra che il nostro emendamento spieghi meglio il concetto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento Milani 39. 2 ?

ROGNONI, Relatore. La maggioranza della Giunta esprime parere negativo, perché l'istituto dell'intervento del singolo deputato in una Commissione che non sia la propria, è eccezionale. In caso contrario, si snaturerebbe il concetto costituzionale della Commissione come sede di lavoro preparatorio per l'Assemblea. Il principio vale soltanto, ovviamente, per il deputato che abbia proposto

emendamenti, e quindi c'è la salvaguardia prevista per questo caso. Per questa ragione, la Giunta esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento Milani 39. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Non posso mantenerlo, signor Presidente, perché è chiaro che sarebbe respinto. Il problema, tuttavia, non è questo; io certamente non insisto, ma devo dire che quello che dice l'onorevole Rognoni, per la verità, non mi convince affatto. Proprio perché il deputato ha la possibilità di parlare in sede di emendamento, è ovvio che in sede di discussione generale questo deputato deve avere la possibilità di esprimere le sue opinioni.

L'onorevole Rognoni stacca in modo scolastico e formale la fase degli emendamenti da quella della discussione generale. Evidentemente è una cosa puramente libresca e scolastica. Dove sta scritto che un deputato non possa intervenire in sede di discussione generale, ed in quella sede esporre proprio i motivi che lo hanno indotto a presentare quel tale emendamento ? Non capisco poi cosa c'entri il problema della validità costituzionale.

Ella avrebbe perfettamente ragione, onorevole Rognoni, se io dicessi che il deputato può anche votare in un'altra Commissione che non sia la propria. Ma io non dico questo - il che sarebbe del tutto incostituzionale - ma dico soltanto che mi sembra assurdo che un contributo di interventi debba essere limitato soltanto ai componenti di quella Commissione. Io dico intervenire, non votare, onorevole Rognoni.

ROGNONI, Relatore. Siamo d'accordo.

CAPRARA. E allora, la questione è tutta qui, onorevole Rognoni. Io ritenevo in tutta tranquillità che si trattasse soltanto di un adeguamento al principio dell'emendamento. Insomma, se io posso presentare un emendamento e lei, poi, mi vieta di parlare in sede di discussione generale, qual è la *ratio* di un tale atteggiamento ?

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, vorrei chiedere un chiarimento a questo riguardo, perché tutto quello che ho sentito negli ultimi minuti mi ha alquanto sorpreso. Pensavo che, in effetti, non vi fosse alcun dubbio che le cose stessero come le ha esposte l'onorevole Caprara. È per questo che esprimo la mia meraviglia. *(Interruzione del deputato Caprara).*

Onorevole Caprara, mi consenta una volta tanto di essere d'accordo con lei, è così raro! In tanti anni che siamo stati qui dentro abbiamo sempre ritenuto, sulla base delle norme regolamentari in vigore, che — sia pure a titolo eccezionale — un deputato potesse partecipare alle riunioni di altra Commissione per portarvi un contributo di idee, non per giocare il ruolo di una statua seduta. Di questo diritto mi sono avvalso più volte personalmente e può darsi che, in qualche circostanza, il mio intervento sia stato utile.

Il mio intervento può non essere legato ad un emendamento; io posso recarmi in seno a una Commissione e dire: onorevoli colleghi della Commissione, per esempio, agricoltura, mi sembra che facendo questa legge commettiate un grosso errore; a mio modesto parere vi dico di non farla; non presento alcun emendamento, ma esprimo la mia opinione di deputato, contraria alla legge in questione. Quando si crea il sistema delle Commissioni in sede legislativa, non si può precludere, in alcuna maniera, ad un membro della Camera, che eccezionalmente voglia dire la sua idea, di esporla nella sede opportuna.

Sarebbe veramente strano che la situazione fosse quella esposta dall'onorevole Rognoni; sarebbe contro tutto quello che abbiamo fatto in questi anni. Pertanto o con l'emendamento Caprara oppure in via interpretativa si dica che la parola « assistere » significa partecipare e parlare, senza diritto di voto, naturalmente. Il collega Bertè, qui presente, sa che mi sono recato presso la Commissione pubblica istruzione; non sono stato molto ascoltato, ma non ha importanza: ho espresso le mie opinioni, come era mio diritto e dovere.

CAPRARA. Consiglio la Giunta di riflettere su questo punto.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, ella è stato sospinto dall'onorevole Lucifredi, poiché aveva già ritirato l'emendamento. Comunque, non voglio essere pignolo, perché vedo che i componenti della Giunta stanno discutendo tra loro.

CAPRARA. Tutt'al più io ammetterei che il presidente della Commissione giudicasse l'opportunità o il caso eccezionale; ma è assurdo vietare addirittura ad un deputato di parlare, intervenendo ai lavori di una Commissione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, vorrei fare una proposta. Indubbiamente esiste un principio che ci trova abbastanza concordi, nel senso che un deputato possa andare in una Commissione – che è una piccola rappresentanza, in quel momento, della nostra Assemblea – a dare il suo lume e il suo contributo. Tuttavia, sappiamo che accanto a questa giusta, se non idillica, interpretazione esiste una esperienza molto meno brillante. Cioè, su alcune leggi di interesse particolarmente settoriale o esclusivamente locale noi abbiamo avuto una presenza non proprio edificante (parlo in via del tutto ipotetica) di nostri colleghi, indipendentemente dai loro gruppi di appartenenza.

Propongo di conciliare la ventilata giusta esigenza con l'altra esigenza di avere, come gruppi, un minimo di conoscenza dei volontari e provvisori trasferimenti di nostri colleghi. Al presidente della Commissione la partecipazione di colleghi non membri della Commissione stessa potrebbe essere notificata tramite il gruppo di appartenenza. Ciò darebbe la possibilità di lasciare a ciascuno il modo di esprimere il suo orientamento e di apportare la sua esperienza quando si discute una materia che conosce più di altri; nello stesso tempo, si eviterebbe la formazione di agglomerati volontaristici che qualche volta ci hanno dato molto turbamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. Mi pare che la Giunta, in linea di massima, sia favorevole ad interpretare l'articolo nel senso che i deputati che assistono alle Commissioni possano anche parlare, e quindi a formulare l'articolo nel senso indicato dall'onorevole Andreotti; ma questi non ha proposto una vera e propria formulazione del testo. Nell'articolo il riferimento al presidente della Commissione si ha per le riunioni in seduta segreta, sarebbe quindi opportuno inserire la comunicazione, al presidente tramite i gruppi, di questa partecipazione. Mi sembra che sia una formula che consenta di risolvere il problema. In questo senso la Giunta sarebbe d'accordo.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, mi permetterei di suggerirle, se ella me lo consente, che per chiarire ogni equivoco si specificasse che il deputato può partecipare con diritto di parola ma non

di voto, che è nella interpretazione di tutti, ma che, se stabilito nella norma, elimina possibili discussioni spiacevoli in sede di Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 39 potrebbe dunque essere, salvo coordinamento, del seguente tenore:

« Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, previa comunicazione al presidente della Commissione da parte del gruppo di appartenenza, alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta ».

Se non vi sono obiezioni, lo pongo in votazione.

(E approvato).

La Camera approva l'art. 39 (poi art. 38 T.C.) in data 4 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Greggi e Milani. Il primo degli emendamenti tendeva a sostituire le parole: « può assistere », con le parole: « può partecipare senza diritto di voto ». Il dep. Greggi, svolgendolo, dichiarava di aver presentato « questo emendamento prima che fosse reso noto il nuovo testo della Giunta ». Dato che il nuovo testo teneva conto della esigenza sottolineata nell'emendamento, quest'ultimo – ad avviso del suo presentatore – non aveva più ragione di sussistere. Il dep. Caprara, cofirmatario dell'emendamento Milani, chiedeva che ciascun deputato avesse la possibilità di « intervenire », e cioè di partecipare alla discussione, nelle sedute di una Commissione diversa da quella di cui fosse membro. Il rel. Rognoni esprimeva parere negativo su tale emendamento dovendosi considerare eccezionale l'istituto dell'intervento del singolo deputato in una Commissione che non fosse la propria. Il dep. Caprara pur affermando di non poter mantenere il suo emendamento, ritenendo che sarebbe stato comunque respinto, si dichiarava non convinto della risposta del relatore. Il dep. Lucifredi rilevava che sulla base delle norme

regolamentari in vigore si era sempre ritenuto « che un deputato potesse partecipare alle riunioni di altre Commissioni per portarvi un contributo di idee, non per giocare il ruolo di una statua seduta ». Sottolineava, inoltre, che una volta creato il sistema delle Commissioni in sede legislativa, non si poteva precludere ad un membro della Camera « che eccezionalmente voglia dire la sua idea » di esporla nella sede opportuna. Parlava successivamente il dep. Andreotti il quale, dopo aver affermato che il principio della partecipazione, con possibilità di intervento, di ogni deputato in Commissione diversa da quella di appartenenza trovava in Assemblée una generale concordanza, proponeva che la partecipazione di colleghi non membri della Commissione stessa avrebbe dovuto essere notificata al presidente della Commissione tramite il Gruppo di appartenenza. Ciò — a suo giudizio — avrebbe dato la possibilità di lasciare a ciascuno il modo di esprimere il proprio orientamento apportando il contributo della sua esperienza alla discussione di una materia che conoscesse meglio di altri. Interveniva quindi il rel. Luzzatto affermando che la Giunta era, in linea di massima, favorevole ad interpretare l'articolo nel senso che « i deputati che assistono alle Commissioni possono anche parlare », e quindi a formulare l'articolo nel senso indicato dal dep. Andreotti. Infine il Presidente dichiarava che l'articolo in esame avrebbe potuto essere, salvo coordinamento, del seguente tenore: « Oltre quanto stabilito negli articoli 81, 94 e 97, comma terzo, ogni deputato può partecipare, senza diritto di voto, previa comunicazione al presidente della Commissione da parte del Gruppo di appartenenza, alle sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene; deve però ottenere espressa autorizzazione del presidente della Commissione se questa sia riunita in seduta segreta ». In questa formulazione l'articolo veniva votato ed approvato.

La norma sancisce, in principio generale, la facoltà che ha ogni deputato di « partecipare » alle sedute di qualunque Commissione, in qualunque sede. Il limite posto dal Regolamento, giusta la dizione dell'articolo, è soltanto quello del voto. Tale partecipazione è sottoposta alla previa comunicazione al presidente della Commissione interessata da parte del Gruppo di appartenenza del deputato. Spetterà alla prassi interpretare il termine « partecipazione » in senso estensivo o restrittivo.

T. O.

ART. 94.

Ogni deputato, previa comunicazione al presidente della Commissione può partecipare, in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

N. R.

La norma corrisponde al comma sesto dell'attuale articolo 40, modificato nel senso che si indica il presidente della Commissione quale destinatario della comunicazione del deputato estraneo.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 40. co. 6.

Ogni deputato, previa comunicazione al Presidente della Camera, può partecipare in sede legislativa, a sedute di Commissioni diverse da quella alla quale appartiene, senza voto deliberativo.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: previa comunicazione al Presidente della Commissione.

94. 1.

Malfatti.

Poiché l'onorevole Malfatti non è presente, si intende che lo abbia ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 94 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 94 in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Malfatti, successivamente ritirato.

L'articolo, in sede di coordinamento, è stato inglobato nel precedente art. 38, al quale si rinvia per il commento.

ARTICOLO 39

T. C.**ART. 39.**

1. Salvo i termini più brevi previsti nel Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio, interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, sèguiti a discostarsene.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere la durata di trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. Se un presidente di Gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al Gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo.

T. O.**ART. 40.**

1. Salvo i termini più brevi previsti dal Regolamento, la durata degli interventi in una discussione su un progetto di legge o su una mozione — eccettuate quelle di fiducia o di sfiducia — non può eccedere i 45 minuti per la discussione sulle linee generali e i 20 minuti su ciascun articolo o emendamento.

2. Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

3. Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene può, a suo insindacabile giudizio, interdirlgli la parola.

4. La lettura di un discorso non può in alcun caso eccedere i trenta minuti.

5. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

6. I primi due comma del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta prima che la discussione abbia inizio.

N. R.

La norma introduce in linea di principio un termine di 45 minuti per gli interventi nella discussione sulle linee generali di progetti di legge e di mozioni.

Il termine viene ridotto a 20 minuti per la discussione degli articoli e emendamenti nei progetti di legge (cfr. seguente articolo 88) e degli emendamenti a mozioni (cfr. seguente articolo 109).

Tale sistema di termini si completa nel progetto di Regolamento con le limitazioni previste per la lettura dei discorsi (cfr. quarto comma), per l'illustrazione di ordini del giorno (cfr. articolo 89), per le dichiarazioni di voto (cfr. articolo 51), per la replica dell'interrogante (cfr. articolo 128), per lo svolgimento e la replica nelle interpellanze (cfr. articolo 134).

Fra i termini previsti nel primo comma del presente articolo e quelli ora menzionati, vi è però una differenza di rilievo, nel senso che mentre i limiti relativi alla lettura dei discorsi, ad ordini del giorno, dichiarazioni di voto, interrogazioni, interpellanze, ecc. sono inderogabili, i limiti di cui al primo comma cedono di fronte alla richiesta di un presidente di Gruppo.

La Giunta è addivenuta a questo meccanismo intendendo conciliare la necessità dello snellimento dei dibattiti parlamentari con l'esigenza di salvaguardare il diritto di tutti i Gruppi a discutere senza limitazione argomenti ai quali annettano particolare rilievo politico.

In tale nuova sistemazione risulta ovviamente rafforzato il ruolo del Presidente nella direzione della discussione, con l'attribuzione del potere-dovere di togliere la parola all'oratore che, trascorso il termine consentito, non concluda il suo intervento (cfr. secondo comma).

Questo potere del Presidente è di carattere generale: può venire meno nella sola ipotesi di cui al sesto comma, mentre non conosce eccezioni negli altri casi di termine stabiliti dal progetto di Regolamento.

Il terzo e quinto comma riproducono con qualche variante (vedi in particolare la esclusione dell'appello all'Assemblea finora previsto per il caso dell'oratore richiamato alla questione) gli attuali articoli 76 e 78.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 76.

Se il Presidente ha richiamato due volte alla questione un oratore che seguita a dilungarsene, può interdirlgli la parola per il resto della seduta in quella discussione; se l'oratore non si acquieta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta.

ART. 77.

I deputati iscritti per parlare in una discussione possono leggere il loro discorso, ma la lettura non può in nessun caso eccedere la durata di un quarto d'ora.

ART. 78.

Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione da una seduta all'altra.

Seduta antimeridiana di giovedì 4 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3. con il testo dell'articolo 76 del Regolamento vigente.

40. 3.

Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.

Sopprimere il comma 4.

40. 4.

Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.

Sostituire il comma 6. con il seguente:

I primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di Gruppo ne faccia richiesta. Nel caso del Gruppo misto la richiesta potrà essere avanzata anche dal rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del Gruppo stesso.

40. 5.

Bronzuto, Pintor, Caprara, Natoli, Milani.

CAPRARA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Con l'emendamento 40. 3 intendiamo ripristinare la norma contenuta nell'articolo 76 del vigente regolamento, norma secondo la quale « se l'oratore non si acquieta al giudizio del Presidente, la Camera, senza discussione, decide per alzata e seduta ».

LUZZATTO, *Relatore*. Questo vuol dire che volete che rimanga la possibilità di togliere la parola agli oratori della minoranza ma non a quelli della maggioranza.

CAPRARA. Capisco che vi è questo rischio e probabilmente avrete tolto questa norma proprio sulla base di tali considerazioni; sia chiaro che non ne faccio un grosso problema, ma eliminando questo punto si toglie anche la possibilità che ha attualmente il deputato di appellarsi all'Assemblea.

Con l'emendamento 40. 5, al sesto comma, chiediamo che la richiesta possa essere avanzata anche da un rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del gruppo misto; questo per tenere conto della particolare condizione di tale gruppo e per fare in modo che veramente tutte le componenti della Camera abbiano la possibilità di concorrere all'organizzazione dei lavori.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 4. sostituire le parole: trenta minuti, con le parole: dieci minuti.

40. 1.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Dico subito che questo emendamento non è molto importante. Esso tende comunque ad abbreviare il tempo che viene di solito dedicato alla lettura di testi scritti, anche tenendo conto del fatto che in questi casi si tratta di interventi preordinati, che non hanno il carattere di immediata partecipazione a quanto sta accadendo nell'aula. D'altra parte l'oratore può benissimo in dieci

minuti chiarire il suo punto di vista per quanto riguarda gli argomenti più generali; dopo di che potrà continuare per altri 35 minuti (un tempo sufficiente) a parlare in relazione al dibattito che si sta in quel momento svolgendo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 6.

40. 2.

Lucifredi.

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su questo emendamento, che ritengo abbia una certa importanza.

L'articolo 40 che ci viene sottoposto va incontro ad una esigenza da molto tempo avvertita in relazione ai lavori parlamentari e risolve in maniera lodevole (cosa di cui do atto alla Giunta) l'eccesso di logorrea che talvolta si nota nelle aule parlamentari. Il mio consenso ai primi commi dell'articolo è pertanto pieno e completo.

Non altrettanto posso dire a proposito dell'ultimo comma, in quanto esso toglie, in linea di fatto, almeno il 90 per cento di validità alle norme contenute negli altri commi. Nell'ultimo comma, infatti, si dice che le precedenti disposizioni non vengono applicate ove un capogruppo avanzi richiesta in tal senso prima dell'inizio della discussione.

È chiaro che, quando un gruppo parlamentare, grosso o piccolo che sia, intenda arenare i lavori della Camera, e perdere tempo, non avrà nessuna difficoltà a chiedere che non vengano applicate le norme contenute in questo articolo; dopo di che potrà tranquillamente far parlare per ore i suoi componenti realizzando l'intento cui si intenderebbe ovviare con questo articolo 40.

Ora, che la norma dell'articolo 40 come tale non debba essere una norma rigida, posso essere anche d'accordo, signor Presidente, e che in relazione a situazioni particolari possa essere autorizzato da parte del Presidente della Camera che un oratore o due oratori si dilunghino di più dei 45 minuti, sono lietissimo di consentirlo e lo trovo logico. Certe volte vi sono esposizioni che possono richiederlo per motivo dell'importanza della legge, come per esempio nel caso di una legge delega per la riforma del codice civile o del codice penale, in cui è un po' difficile contenere i discorsi sui criteri direttivi. Però che tutto questo possa farlo un capogruppo, anche il capo di un gruppo di modesta entità, che lo desidera, lo ritengo molto pregiudizievole per la funzionalità del Parlamento.

Per questo il mio è un emendamento interamente soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 40 nel senso che quelle norme rimangono come sono stabilite nei commi precedenti indipendentemente dalla richiesta che venga fatta da un capogruppo.

Sarei lietissimo di poter accedere a una formula che possa essere in qualche maniera di compromesso e di transazione tra le opposte esigenze. Mi consenta, signor Presidente, — è soltanto per segnalare delle possibilità alla Giunta, la quale del resto, non avendo accolto il mio emendamento, penso che non sarà molto favorevole neanche in questo momento — credo che si potrebbe andare sulla via del compromesso in due maniere: o elevando il *quorum* dei richiedenti in modo da portarlo a un livello più consistente di quello costituito dal rappresentante di un solo gruppo, o almeno condizionando la deroga al numero di un oratore. Posso cioè capire che un capogruppo dica che su una determinata legge un suo esponente ha bisogno di parlare di più. Il Presidente della Camera può autorizzare questo in deroga ai primi due commi. Questa norma mi sembra logica ed accettabile. Ma il fatto che, perché un capogruppo lo chiede, tutti quanti noi possiamo dimenticare delle norme precedenti e possiamo metterci a parlare in libertà signor Presidente, mi consenta di dire che sarebbe una cosa estremamente poco logica.

Se così dovesse essere, signor Presidente, mi consenta di dire, nella mia vecchia franchezza di ligure a cui ella sempre si appella, che tanto varrebbe non farne niente e rinunciare a tutto l'articolo 40.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 40?

LUZZATTO, *Relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 3, esso si riferisce all'appello alla Camera.

CAPRARA. Lo ritiriamo.

LUZZATTO, *Relatore*. Sta bene. Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 4, domando che cosa ne deriverebbe dalla soppressione del comma 4. Che non si potrebbe leggere mai?

CAPRARA. Che non vi è alcuna distinzione.

LUZZATTO, *Relatore*. La questione è stata a lungo esaminata dalla Giunta. Se la Giunta ha ritenuto di dover adottare due termini diversi, d'altra parte non molto lontani, è stato per una motivata ragione: non tanto perché chi legge annoia, quanto perché chi scrive e quindi poi legge ha la possibilità di sintesi

maggiori di chi parlando è portato più facilmente a divagare. Cioè, secondo la Giunta trenta minuti di lettura pressapoco equivalgono a 45 minuti di discorso. Da qui la differenziazione, non per abbreviare le letture, ma perché ha ritenuto che questo fosse un criterio omogeneo. Perciò non è favorevole all'emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Bronzuto 40. 5, rilevo che l'onorevole Bozzi l'altro giorno, a nome della Giunta, ha già risposto ad analoghi emendamenti dell'onorevole Caprara. Le componenti politiche possono essere anche molto numerose, possono essere composte anche da un unico deputato. La Giunta che non ha accolto l'emendamento Lucifredi, soppressivo della facoltà di un gruppo, non ha neppure accolto l'emendamento Caprara che la estenderebbe per il gruppo misto addirittura al singolo deputato, anche perché istituirebbe una discriminazione tra chi aderisca al gruppo misto e chi ad altri gruppi.

Per quanto riguarda l'emendamento Greggi 40. 1, debbo dire che non mi sembra accettabile. Per le ragioni che ho detto, 30 minuti di discorso letto sono stati ragguagliati a 45 di intervento senza lettura; ma in 10 minuti non mi sembra sia possibile esporre un pensiero.

Circa l'emendamento Lucifredi 40. 2, la Giunta a maggioranza ha ritenuto di non accoglierlo, in quanto questa norma per così dire di salvaguardia, simile ad altre già contenute nel nostro regolamento e già approvate, quale ad esempio l'unanimità richiesta per la formazione del programma, tende a stabilire un indirizzo e quindi un nuovo costume. Quello che conta, infatti, è il costume più che la norma coercitiva dei tempi che, come sappiamo, non sempre si può applicare.

La Giunta, nell'adottare l'articolo 40, ha anche formulato un ordine del giorno, potrei dire una dichiarazione con la quale invita la Presidenza a rispettare, e quindi a far rispettare, i tempi così stabiliti. E sarebbe questo già un fatto nuovo, perché finora il regolamento in più casi stabiliva dei termini, che però non venivano rispettati.

La norma tende quindi a stabilire un indirizzo, a creare un costume, non menomando i diritti dei deputati nelle diverse situazioni che si possono determinare.

Si è ritenuto quindi preferibile evitare una norma coercitiva: meglio fare l'esperienza e quindi introdurre la prassi.

Quando si obietta che un singolo presidente di gruppo potrebbe in questo modo avere la possibilità di travalicare i tempi, ebbene, onorevoli colleghi, devo rispondervi che non potrà agire in tal modo tutte le volte e senza una ragione specifica. Se effettivamente

si introduce il nuovo costume, secondo la linea segnata dai primi commi di questo articolo, l'uso di questo strumento sarà sempre minore. Qualora le cose andassero diversamente la norma potrà essere rivista sulla base dell'esperienza.

L'onorevole Lucifredi ha qui fatto delle nuove proposte di carattere transattivo, e l'onorevole Rognoni, qui accanto a me, mi fa capire che a suo avviso potrebbero essere prese in considerazione. Io debbo, comunque, nel riferire alla Camera, attenermi a quello che è stato l'esame condotto finora dalla Giunta ed alle sue deliberazioni prese a maggioranza.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene gli emendamenti Bronzuto 40. 4 e 40. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Giunta?

BRONZUTO. Ritiro anche questi due emendamenti perfettamente convinto dalle argomentazioni dell'onorevole Luzzatto.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, mantiene il suo emendamento 40. 1, non accettato dalla Giunta?

GREGGI. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, dopo il chiarimento fornito dal relatore circa la relazione stabilita tra i 30 e i 45 minuti.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 40. 2, non accettato dalla Giunta?

LUCIFREDI. Sì, signor Presidente.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, mi sembrerebbe utile che fosse chiarita l'interpretazione del sesto comma dell'articolo 40, per sgomberare il campo da ogni equivoco.

Noi stabiliamo, nella prima parte di questo articolo, dei termini di tempo a disposizione di chi parla; stabiliamo nel secondo comma che, ove questi termini siano trascorsi e l'oratore sia stato richiamato inutilmente due volte, il Presidente gli toglie la parola; nel sesto comma, ora contestato, fissiamo la possibilità di derogare a tali norme, a richiesta, prima dell'inizio della seduta, da parte di un presidente di gruppo.

Come è stato ricordato, tale norma è stata accolta a maggioranza in sede di Giunta del regolamento: io non appartenevo a quella maggioranza, proprio per il timore che è stato ora espresso.

Il sesto comma inizia con le parole: « i primi due commi del presente articolo non si applicano ». Ora io credo che anche coloro che vogliono la deroga di cui al sesto comma non intendano che se un presidente di gruppo desidera che uno dei suoi oratori, o in ipotesi tutti gli oratori del gruppo, abbiano un margine di tempo maggiore a disposizione, questo significhi necessariamente che in quel momento si sospende l'efficacia del primo comma. Vorrà dire che per quegli oratori che hanno fatto questa richiesta il termine è maggiore, ma non che in quel momento tutti siano liberi di parlare quanto vogliono. E questo ha una sua logica. Il giorno in cui si discutesse della legge generale sull'amministrazione, noi potremmo pregare l'onorevole Lucifredi di parlare più a lungo di 40 minuti, per illustrarci principi di diritto amministrativo, con utilità certamente di tutti.

LUCIFREDI. Ipotesi romanzesca. Non succederà mai.

ANDREOTTI. Certamente, con utilità. Che poi il voto successivo sia conseguente all'utilità è un'altra cosa. Ma l'utilità di apprendere delle cose da chi è particolarmente competente nella materia in discussione certamente esiste, onorevole Lucifredi.

Non mi pare che, in questa ipotesi, ne consegua che tutti coloro che prendono la parola in quella tale discussione siano svincolati dai termini. Vorrei almeno questa interpretazione.

Mi pareva, però, che poi l'onorevole Lucifredi avesse proposto una subordinata, che forse egli dovrebbe formalizzare meglio nel momento in cui andiamo al voto. Comunque, mi pare importante chiarire il valore della norma, perché dire soltanto che i primi due commi del presente articolo non si applicano può dar luogo ad una interpretazione estensiva che credo sia fuori dello spirito anche di chi è favorevole a questa deroga.

PRESIDENTE. Onorevoli relatori, come Presidente della Giunta, mi pare che l'osservazione dell'onorevole Andreotti debba essere presa in considerazione.

LUZZATTO, *Relatore*. Certamente.

ROGNONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROGNONI, *Relatore*. Penso che, dopo quello che è stato detto da più parti e da ultimo dall'onorevole Andreotti, si possa per il momento accantonare l'articolo 40 per cercare di formalizzare

quelle proposte sulle quali mi pare che si sia formata una certa opinione favorevole.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Mi oppongo alla richiesta di accantonamento dell'articolo 40. L'articolo 40 investe un problema di fondo, signor Presidente, che va risolto.

Posso tutt'al più essere d'accordo su una sospensione della seduta di un quarto d'ora per consentire al Comitato dei 9 di riunirsi, dopodiché la Camera deve votare l'articolo 40. Non consento cioè con la proposta di andare avanti nell'esame del regolamento senza avere risolto questa questione di fondo.

CAPRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, accantonamento significa evidentemente riesame di tutto l'articolo, quindi, anche di tutti gli emendamenti presentati ad esso. Non capisco perché, ad un certo momento, si debba decidere che si esaminano alcuni emendamenti, autorevolissimi, introdotti fra l'altro nel corso della discussione, e non quelli precedenti.

Sono del parere che la questione debba essere riesaminata, perché praticamente con il comma sesto dell'articolo 40 si impedisce a quelle formazioni politiche che non raggiungono il numero di dieci deputati di svolgere qualsiasi azione, per esempio in sede di prolungamento della discussione o - diciamo chiaramente - in sede di dichiarazione di ostruzionismo.

Siccome si tratta di un problema importante ed impegnativo, che deve riguardare tutti i gruppi e non soltanto quelli che si trovano in questa situazione nella presente legislatura, proporrei che l'argomento venisse trattato con maggiore ponderatezza e che quindi l'accantonamento significasse il riesame di tutti gli emendamenti presentati all'articolo 40.

In pratica, ripeto, il comma sesto sta a significare che talune formazioni che hanno un numero ridotto di aderenti sono prive di certi diritti. Non capisco, poi, perché dobbiamo dare questa rilevanza al numero di dieci deputati, facendo in modo che una formazione politica che non raggiunga questo quoziente sia spogliata di taluni diritti. È sostanzialmente arbitrario fissare il numero di dieci deputati come indispensabile per esercitare certi diritti, in

quanto tale principio priva taluni membri di questa assemblea di quegli stessi diritti. Si pone in essere cioè una discriminazione.

Non faccio nessuna difesa del parlamentare singolo. È un pezzo da museo, un pezzo d'antiquariato, questa posizione, ed io non la difendo. Ma è una realtà che esistono formazioni politiche che non raggiungono il numero di dieci deputati.

Signor Presidente, vorrei che qui dicessimo con chiarezza queste cose. La costituzione dei gruppi è sempre fatta su misura, dopo le elezioni. Quindi evidentemente una norma che stabilisce 10 o 20 altro non è che una norma di comodo, cioè una norma che viene fatta in relazione ad accordi politici, a situazioni politiche. Non c'è nessuna norma della Costituzione che stabilisce questo. In questa maniera vengono espropriati i piccoli gruppi politici che non hanno più nessun valore anche su questo terreno.

Su questo argomento noi non ci dobbiamo far prendere dalla fretta dell'approvazione del testo, fretta che nessuno, del resto, ha. È quindi opportuno l'accantonamento per l'esame di tutta quanta la materia, nel modo più pacato e soprattutto nel modo più disinteressato possibile.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, pur insistendo nel mio emendamento principale, in via subordinata vorrei proporre che il sesto comma dell'articolo 40 fosse così formulato:

« I primi due commi del presente articolo non si applicano quando un presidente di gruppo ne faccia richiesta per un membro del suo gruppo, prima che la discussione abbia inizio ».

In questo modo s'intende facilmente che la deroga è concessa secondo quel criterio interpretativo al quale si è riferito prima lo onorevole Andreotti, criterio che io sarei ben lieto fosse codificato nella norma positiva. Dubito che lo stesso risultato possa scaturire in via di pura interpretazione dell'attuale testo. Usando invece le parole « per un membro del suo gruppo » si rende inequivocabile l'interpretazione della norma.

CERAVOLO DOMENICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERAVOLO DOMENICO. Il gruppo del PSIUP ritiene si debbano sospendere i lavori per consentire al Comitato dei 9 di esa-

minare tutta la materia regolata dall'articolo 40 e di prendere anche in considerazione le varie ipotesi che sono state avanzate.

Per noi questo articolo è molto importante, direi anzi che esso è condizionante anche per il prosieguo del dibattito. In poche parole, vogliamo dire che il voto finale è anche condizionato dalla soluzione del problema riguardante questo articolo.

IOTTI LEONILDE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOTTI LEONILDE. Signor Presidente, ho chiesto la parola per dire semplicemente che ci associamo alla richiesta di rinvio della materia della Giunta.

PRESIDENTE. Data l'ora, ritengo opportuno a questo punto rinviare a domani il seguito del dibattito, invitando il Comitato ristretto della Giunta per il regolamento a riesaminare nel frattempo sia le questioni sollevate sull'articolo 40, sia quelle relative all'articolo 28 precedentemente accantonato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 40 il cui esame era stato iniziato nella seduta del 4 febbraio. La Giunta ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire il comma 6., con il seguente:

Se un Presidente di gruppo, prima dell'inizio della discussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo.

40. 6.

Giunta del Regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Luzzatto.

LUZZATTO, *Relatore*. Dato che nell'emendamento Bronzuto 40. 5 venivano proposti aspetti particolari che la Giunta non ha ritenuto di dover inserire, desidero chiarire che la facoltà prevista nell'emendamento della Giunta si debba intendere, nel caso del gruppo misto, nel senso che la richiesta di cui si tratta (può essere fatta per uno o più dei componenti del gruppo stesso) sarà, nel normale esercizio dei poteri spettante al presidente di quel gruppo che ha proprie caratteristiche, fatta anche se soltanto una parte di quel gruppo lo richieda. Evidentemente, in questo caso, sarà fatta soltanto per quella parte.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene il suo emendamento 40. 2 non accettato dalla Giunta del Regolamento?

LUCIFREDI. Ho letto il testo della Giunta: rispetto al testo originario lo ritengo certamente preferibile. Ritengo però che le esigenze da me prospettate non siano soddisfatte da questo testo e voterò contro. Il mio emendamento, evidentemente, s'intende comunque ritirato.

Una semplice considerazione del tutto personale ma amara. Con questa ed altre norme di questo tipo che vengono ad esservi inserite, il nostro regolamento, ai fini di quella efficienza dei lavori della Camera che era nelle nostre mire quando si parlava di modificare il regolamento, viene ad essere, mi scusi, signor Presidente, il documento delle occasioni perdute. Me ne rammarico.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene l'emendamento 40. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Io ritiriamo, signor Presidente, e aderiamo allo emendamento proposto dalla Giunta, sottolineando che quest'ultimo soddisfa la nostra richiesta, la quale intendeva porre in rilievo la opportunità di garantire ad uno o più appartenenti al gruppo misto la possibilità di avanzare richiesta di non applicazione dei primi due commi dell'articolo 40. È ovvio che l'interpretazione è affidata alla lealtà – che non discutiamo affatto – del presidente del gruppo misto, il quale deve fare in modo che la richiesta, ogni qualvolta venga avanzata, possa essere effettivamente espressa.

Desidero sottolineare, infine, che argomenti analoghi od affini a questo sono contenuti in articoli successivi, come ad esempio gli articoli 41 e 46. Pertanto, su di essi richiamo l'attenzione della Giunta per l'evidente necessità di una sistematica omogenea anche

per quanto riguarda i successivi casi che andremo a discutere fra poco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 40. 6 proposto dalla Giunta del regolamento.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 40 (poi art. 39 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 5 emendamenti da parte dei dep. Bronzuto (3), Greggi e Lucifredi (4 febbraio) ed un emendamento da parte della Giunta del Regolamento in data 16 febbraio 1971. Il dep. Caprara, cofirmatario degli emendamenti Bronzuto, chiedeva - con il primo di tali emendamenti - che venisse sostituito il co. 3 con il testo dell'art. 76 del vecchio Regolamento; con il secondo emendamento che venisse soppresso il co. 4; con l'ultimo che venisse sostituito il co. 6 nel senso che la richiesta di un presidente di Gruppo potesse essere avanzata anche da un rappresentante di ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto. Il dep. Greggi chiedeva che fosse abbreviato, al co. 4, fino ad un massimo di dieci minuti, il tempo dedicato alla lettura di testi scritti. Il dep. Lucifredi, svolgendo il suo emendamento tendente a sopprimere il co. 6, affermava che l'articolo in esame veniva incontro ad una esigenza da molto tempo avvertita in relazione ai lavori parlamentari e che, pertanto, egli era assolutamente consenziente coi primi cinque commi dell'articolo. Non altrettanto, invece, poteva dirsi a proposito dell'ultimo comma, in quanto esso toglieva, in linea di fatto, validità alle norme contenute negli altri commi. Proponeva, quindi, due soluzioni di compromesso: o elevare il quorum dei richiedenti in modo da portarlo ad un livello più consistente di quello costituito dal rappresentante di un solo Gruppo, o limitare la deroga ad un solo oratore per Gruppo. Il rel. Luzzatto, dopo che il dep. Caprara aveva ritirato il primo degli emendamenti Bronzuto, affermava di essere contrario agli altri due, e, riferendosi specificatamente all'ultimo, dichiarava che il suo accoglimento, dato che le componenti politiche del Gruppo misto potevano constare anche di un unico deputato, avrebbe istituito una discriminazione tra gli aderenti al gruppo suddetto e quelli aderenti agli altri

gruppi. Non accettava inoltre l'emendamento Greggi rilevando che non gli sembrava possibile esporre compiutamente una posizione politica in dieci minuti. Circa l'emendamento Lucifredi, dichiarava che la Giunta a maggioranza aveva ritenuto di non accoglierlo essendo preferibile evitare una norma coercitiva: a giudizio della Giunta sarebbe stato « meglio fare l'esperienza e quindi introdurre la prassi ». Aggiungeva che all'obiezione che un singolo presidente di gruppo avrebbe avuto in questo modo la possibilità di travalicare i tempi, poteva opporre « che non potrà agire in tal modo tutte le volte e senza una ragione specifica... Qualora le cose andassero diversamente la norma potrà essere rivista sulla base della esperienza ». Dopo che i dep. Bronzuto, Greggi e Lucifredi avevano ritirato i loro emendamenti, prendeva la parola il dep. Andreotti per chiedere un chiarimento circa l'interpretazione del co. 6 dell'articolo in esame. Riteneva che anche coloro che volevano la deroga di cui all'ultimo comma « non intendano che se un presidente di gruppo desidera che uno dei suoi oratori, o in ipotesi tutti gli oratori del gruppo, abbiano un margine di tempo maggiore a disposizione, questo significhi necessariamente che in quel momento si sospende l'efficacia del primo comma ». A suo modo di vedere, per gli oratori che avrebbero usufruito di quella deroga il termine sarebbe stato maggiore, ma ciò non avrebbe significato che fossero « liberi di parlare quanto vogliono ». Concludeva ribadendo la importanza di chiarire il valore della norma, perché dire soltanto che i primi due commi dell'articolo non sarebbero stati applicati poteva dar luogo ad una interpretazione estensiva che, a suo giudizio, era fuori dello spirito anche di chi si era dichiarato favorevole alla deroga suddetta.

In seguito a tale intervento il Presidente Pertini, come Presidente della Giunta, proponeva che le osservazioni fatte dal dep. Andreotti dovessero essere prese in considerazione. Dello stesso avviso si dichiarava il rel. Rognoni che proponeva, inoltre, l'accantonamento dell'articolo in esame. A tale richiesta si opponeva il dep. Roberti. Prendevano successivamente la parola i dep. Caprara, Lucifredi, Ceravolo Domenico e Iotti Leonilde, che si dichiaravano d'accordo sulla richiesta di accantonamento, la quale veniva accettata.

In data 16 febbraio veniva ripresa la discussione e la Giunta proponeva un emendamento tendente a sostituire il co. 6 con il seguente: « Se un Presidente di Gruppo prima dell'inizio della di-

scussione, ne fa richiesta per uno o più appartenenti al Gruppo stesso, a questi non si applicano i primi due commi del presente articolo ». Dopo che i deputati Lucifredi e Caprara ritiravano i loro emendamenti, veniva votato ed approvato l'emendamento presentato dalla Giunta.

La norma introduce un termine di 45 minuti per ogni singolo intervento in sede di discussione sulle linee generali ed uno di 20 minuti per gli interventi su ciascun articolo od emendamento. Da notare che qui si incontra, per la prima volta, la nuova dizione di « linee generali » del procedimento in esame che sostituisce quella di « discussione generale ». Come meglio si vedrà in seguito, non si tratta soltanto di sostituzione formale ma di una vera e propria differenza sostanziale che fa leva sul principio della maggiore snellezza dei lavori parlamentari. Nell'articolo in esame sono posti in risalto (co. 2 e 3) i poteri spettanti al Presidente nella direzione della discussione. Tali poteri hanno carattere generale: vengono infatti meno nel caso previsto dal co. 6 che, secondo alcuni (V. stenografico), toglierebbe valore pratico ai primi due commi dell'articolo. Per quanto riguarda inoltre il co. 4, va ricordata l'osservazione (Astraldi-Cosentino) secondo la quale « la lettura dei discorsi contrasta con l'essenza stessa del Parlamento, ove, come lo indica anche la parola, si deve parlare e non leggere. La sua ammissione fu quindi un atto di tolleranza che trovò poi posto nel Regolamento ».

Infine, per quanto attiene al divieto di lettura dei discorsi per oltre 30 minuti, si ritiene che la norma possa subire ragionevoli deroghe in caso di discussione organizzata (circolari del Presidente della Camera del 19 luglio 1955 e 19 luglio 1958), mentre per ovviare alla frequente violazione del principio si è stabilito che possono pubblicarsi in resoconto stenografico allegati tecnici anche non letti in Assemblea (circolare Presidente della Camera 22 ottobre 1959). (V. anche appendice pag. 1159, p. 14).

ARTICOLO 40

T. C.

ART. 40.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se l'Assemblea o la Commissione non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare a favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

5. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo una unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa è approvata, sulla scadenza.

T. O.

ART. 41.

1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione. Quando, però, questa sia già iniziata, devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.

2. Esse saranno discusse prima che abbia inizio o che continui la discussione; né questa prosegue, se la Camera non le abbia respinte.

3. Due soli deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore e due contro.

4. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione, nella quale può prendere la parola soltanto un deputato per Gruppo, compresi i proponenti.

5. Chiusa la discussione, la Camera decide con un'unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalità, e quindi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito.

6. In caso di concorso di più questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e la Camera decide con unica votazione sulla sospensione e poi, se questa è approvata, sulla data di scadenza della sospensione stessa.

N. R.

La norma precisa al primo comma la differenza fra questione pregiudiziale e sospensiva, mentre riprende al secondo e terzo comma le disposizioni dell'attuale articolo 89.

Nel quarto, quinto e sesto comma si detta un'organica disciplina del concorso fra più pregiudiziali e/o più sospensive, materia sulla quale la prassi registra delicati problemi interpretativi.

T. M. [Identico]**T. A.**

ART. 89.

La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si abbia a discutere, e la questione sospensiva, quella cioè che rinvia la discussione, possono essere proposte da un singolo deputato prima che si entri nella discussione della legge: ma, quando questa sia già principiata, devono essere sottoscritte da 15 deputati.

Esse saranno discusse prima che s'entri o che si continui nella discussione; né questa si prosegue, se prima la Camera non le abbia respinte.

Due soli deputati, compreso il proponente, potranno parlare in favore e due contro.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 4, sostituire le parole: compresi i proponenti, *con le parole:* oltre i proponenti. Nel caso del Gruppo misto può prendere la parola anche un rappresentante per ciascuna delle componenti del gruppo stesso.

41. 1. Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Al comma 4, sostituire le parole: oltre i proponenti. Nel caso del Gruppo misto può prendere la parola anche un rappresentante per ciascuna delle componenti del gruppo stesso.

41. 2. Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

Al comma 5, dopo le parole: sollevato per motivi di merito, *aggiungere le parole:* quando trattasi di motivi affini ed i proponenti accettino la unificazione.

41. 3. Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

Al comma 6, dopo le parole: sulla data di scadenza, *aggiungere le parole:* o sul verificarsi di fatti prevedibili.

41. 4. Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Per quanto riguarda l'emendamento 41. 1, sostitutivo al comma 1, si tratta di una semplice precisazione, che tuttavia a noi sembra opportuna, in quanto il nuovo testo da noi proposto è - a nostro avviso - più efficace.

L'emendamento 41. 2, sostitutivo al comma 4, ripropone il problema che abbiamo posto in evidenza nel precedente articolo, vale a dire la possibilità per un rappresentante di ciascuna delle componenti del gruppo misto di prendere la parola nel caso di concorso di più questioni pregiudiziali. Credo che la Giunta del regolamento possa essere senz'altro d'accordo con la modifica da noi proposta, che non intende essere ritardatrice, ma vuole soltanto assicurare la

partecipazione alla discussione di più questioni pregiudiziali di tutte le componenti del gruppo misto.

Con l'emendamento 41. 3, aggiuntivo al comma 5, noi intendiamo garantire la titolarità della proposta fatta da uno a due deputati che abbiano presentato una questione pregiudiziale. In sostanza, a noi pare che debba essere assicurato il concorso del parere del deputato o dei deputati che hanno proposto la questione pregiudiziale, in modo tale che vi sia una titolarità nella partecipazione. Occorre anche aggiungere, naturalmente, che, perché la Camera possa decidere con un'unica votazione, è necessario un previo accertamento, che compete al Presidente, sull'affinità dei motivi. Infatti, se non tenessimo presente questa opportunità, si finirebbe con il far votare — per applicare in modo autentico questo articolo — questioni pregiudiziali che partono da motivazioni diverse o addirittura contrastanti. Pertanto, credo che sia opportuno un accertamento presidenziale.

Per quanto riguarda, infine, il requisito dell'accettazione dell'unificazione della motivazione da parte dei proponenti, ritengo che non sia necessario aggiungere alcunché a quanto ho già detto prima.

L'emendamento 41. 4, aggiuntivo al comma 6, ripropone le medesime considerazioni che ho svolto nel corso dell'illustrazione dell'emendamento al comma 1.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 41 ?

BOZZI, Relatore. In ordine all'emendamento 41. 1, la Giunta ritiene di dovere insistere sul proprio testo. In fondo, non vi è grande differenza fra le due formulazioni, anche perché il concetto di « fatti prevedibili » che si vorrebbe introdurre ci sembra alquanto incerto.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 2, osserviamo che esso è aggiuntivo e nello stesso tempo modificativo del testo esistente. È modificativo perché in esso si sostituiscono le parole « compresi i proponenti » con le parole « oltre i proponenti ». A questo proposito debbo dire che con questa sostituzione non si fa altro che allungare i lavori della Camera. Poiché il proponente entra già nel merito non c'è una ragione obiettiva per aggiungere un altro oratore. L'emendamento è anche, come ho detto, aggiuntivo, nel senso che si vogliono inserire queste altre parole: « Nel caso del Gruppo misto può prendere la parola anche un rappresentante per ciascuna delle componenti del Gruppo stesso ».

Ora bisogna ricordare che c'è una norma di carattere generale, norma che incontreremo nell'articolo 46, che dà al Presidente la

facoltà, di fronte a certe situazioni, di dare la parola oltre i limiti in linea generale stabiliti dal regolamento. Il Presidente ovviamente su sollecitazione anche dei componenti del Gruppo misto si potrà avvalere di questa facoltà. Istituzionalizzare questo principio sarebbe invece in contrasto con tutta la logica del regolamento. Quindi l'esigenza di fondo è soddisfatta, sia pure attraverso l'intervento moderatore del Presidente della Camera.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 4, valgono le considerazioni già svolte a proposito dell'emendamento 41. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento 41. 3 relativo al comma quinto, che si collega al comma sesto, debbo dire che a noi sembra che in questo tipo di votazione non si debba avere tanto riguardo alla diversità delle motivazioni quanto all'oggetto sul quale si vota, cioè, come direbbero i giuristi, al *petitum* e non alla *causa petendi*. Qui l'oggetto è di non passare agli articoli o di sospendere, quindi è eguale qualunque possa essere la motivazione. Dunque anche coloro che appoggiano motivazioni di ordine diverso, si possono e si debbono ritrovare poi nella votazione unitaria che è eguale, quella cioè di un certo atteggiamento preclusivo o sospensivo riguardo al dibattito successivo. Dunque anche per una ragione di economia procedurale noi insistiamo perché venga mantenuto il testo della Giunta.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti non accettati dalla Giunta?

CAPRARA. Signor Presidente, ritiro i miei emendamenti anche se non tutte le argomentazioni portate dall'onorevole Bozzi mi hanno pienamente convinto. Vorrei molto brevemente dire che per quanto riguarda gli argomenti che sono stati portati per respingere il nostro emendamento al comma quarto, cioè l'opportunità che parlino anche i proponenti, è necessario fare una considerazione di carattere generale. Ogni volta che ci viene eccepita la necessità di non allungare la discussione si parte dalla considerazione che la Camera di per sé sia incapace di autoregolarsi e di autocontrollarsi in modo tale da aderire alla necessità della stringatezza e della efficacia della discussione. Evidentemente noi qui stiamo studiando un meccanismo tale che imponga questa stringatezza e su questo siamo perfettamente d'accordo.

Però bisogna tener conto anche del fatto che se non c'è una collaborazione, un'autoconquista e un'autodisciplina della Camera non ci sarà regolamento che riuscirà a tenere in una situazione che tutti quanti conosciamo. Non mi pare quindi che ogni volta che si propone soltanto un argomento che allunga tutt'al più di un quarto

d'ora la discussione ci si possa dividere tra quelli che vogliono prolungare - e saremmo noi che difendiamo certi diritti delle minoranze - e quelli che invece vogliono la concisione - e sono quelli che difendono meccanismi che impongono chiusure automatiche e che decapitano la discussione. Il regolamento è il frutto oltre che di un lavoro interessante ed utile che ha fatto la Giunta, anche di una conquista che l'Assemblea deve fare su se stessa per arrivare agli obiettivi che intende precisare.

Per quanto riguarda poi la questione del collegamento del comma quarto con l'articolo 46, è chiaro che noi riteniamo che l'intervento del Presidente possa in questo senso garantire quello che noi abbiamo chiesto in questo comma; cioè che risulti chiaro nei lavori preparatori e quindi anche nella discussione che, secondo la dichiarazione della Giunta, in questi casi e in casi analoghi, questo ricorso all'articolo 46 e quindi all'intervento presidenziale può garantire quello che a noi invece è sembrato più utile garantire con una norma esplicita.

Per quanto riguarda il comma 5 non insistiamo, ma dichiaro che non siamo convinti degli argomenti che sono stati esposti.

Non insisto dunque per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 41.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 41 (poi art. 40 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 4 emendamenti da parte dei dep. Caprara, Pintor, Natoli e Milani. Il dep. Caprara, svolgendo tali emendamenti, chiedeva che al co. 4 venisse sancita la possibilità, per un rappresentante di ciascuna delle componenti del Gruppo misto, di prendere la parola nel caso di concorso di più questioni pregiudiziali. Chiedeva, inoltre, che al co. 5 venisse garantita « la titolarità della proposta fatta da uno a due deputati che abbiano presentato una questione pregiudiziale » affermando che doveva essere assicurato il concorso del parere del deputato o dei deputati che avevano proposto la pregiudiziale, in modo tale che sussistesse una titolarità nella partecipazione. Il rel. Bozzi non accettava gli emendamenti presentati, che venivano successivamente ritirati.

La pregiudiziale è la proposta, presentata prima o durante la discussione sulle linee generali, tendente ad evitare, mediante una

deliberazione della Camera, la discussione stessa o il suo proseguimento. Caratteristica primaria è quella di non avere limitazioni di proponibilità nelle motivazioni di merito, che riguardano essenzialmente criteri di opportunità politica. Al contrario, è invece rigido il principio secondo il quale la pregiudiziale non deve mai riguardare la procedura ma soltanto il merito della materia trattata. La pregiudiziale infine, una volta posta, instaura un dibattito ad hoc, separato da quello principale, dibattito che deve comunque avere la precedenza (fino all'esaurimento) sulla discussione della materia nei confronti della quale la pregiudiziale è stata posta. È da ricordare, a questo proposito, che in base alla Costituzione (art. 64) ed alla prassi, hanno diritto di intervenire nel dibattito quando lo chiedano, Commissione e Governo e ciò, a maggior ragione, essendo politico il « fondo » delle questioni: si è affermato anzi, nei casi di rilievo, l'uso di consentire un dibattito più largo, con l'intervento di un rappresentante per Gruppo.

Per questione sospensiva s'intende la proposta, presentata e discussa negli stessi termini e con le stesse modalità della pregiudiziale, tendente ad ottenere una deliberazione della Camera con la quale la discussione di un determinato argomento viene rinviata. Per quanto attiene all'articolo in esame si nota, al co. 1, la diminuzione a 10 (15 nel vecchio Regolamento) dei deputati che devono sottoscrivere le proposte pregiudiziali e di sospensiva, e l'aumento a 3 commissari (1 nel vecchio Regolamento) nei dibattiti in Commissione (solo in sede legislativa). Inoltre, nei co. 4 e 5 viene regolato organicamente con normativa novellistica, il concorso di più questioni pregiudiziali ed il concorso di più questioni sospensive.

Circa la possibile presentazione contemporanea dei due strumenti procedurali nei confronti dello stesso oggetto, in dottrina (Longi) si rileva che la prassi instaurata alla Camera prevede che, mentre la reiezione della pregiudiziale permette la discussione della sospensiva, il rigetto di quest'ultima non permette di esaminare la pregiudiziale.

Deve essere infine rilevata la cosiddetta pregiudiziale di costituzionalità presentata cioè a fronte di progetti di legge di cui si sostiene la contraddizione con precise norme della Costituzione, e il trattamento ad hoc che ne fa il nuovo Regolamento in contrasto con la prassi indifferenziata affermata sotto il vecchio regolamento. (V. anche appendice pag. 1157, p. 6).

ARTICOLO 41

T. C.**ART. 41.**

1. I richiami al Regolamento o per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla discussione principale. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

T. O.**ART. 42.**

1. I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non possono parlare, dopo la proposta, che un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Se una questione regolamentare o di interpretazione del Regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informarne il Presidente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni.

N. R.

La norma raggruppa e disciplina le questioni procedurali incidentali. Al primo comma riformula con modificazioni l'attuale articolo 79 attribuendo al Presidente della Camera un potere decisionale esclusivo su tali questioni, a meno che egli stesso non ritenga di dover fare votare l'Assemblea.

Al secondo comma, si riserva sempre al Presidente della Camera la potestà di decidere anche quando tali questioni insorgono in Commissione, in sede legislativa. Ciò, accogliendo disposizioni presidenziali e la tendenza della prassi, allo scopo di garantire in ogni caso l'univocità giurisprudenziale nel corso del procedimento legislativo.

T. M.

ART. 42.

I richiami per l'ordine del giorno o al Regolamento, o per la posizione della questione o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se l'Assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

2. Identico.

T. A.

ART. 37 ultimo comma.

Si applicano le norme dell'articolo 79 per la durata degli interventi e la votazione.

ART. 79.

I richiami per l'ordine del giorno o al regolamento, o per la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulle questioni principali. In tali casi non potranno parlare, dopo la proposta, che un oratore contro ed uno in favore e per non più di quindici minuti ciascuno. Se la Camera sia chiamata a decidere su questi richiami, la votazione si farà per alzata e seduta.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il testo dell'articolo 79 del Regolamento vigente.

42. 2.

Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Al comma 2, sostituire le parole: al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni, *con le parole:* il quale convoca di urgenza la Giunta per il regolamento e adotta le relative decisioni.

42. 3.

Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli.

CAPRARA. Signor Presidente, sono molto chiare queste argomentazioni.

Quanto alla sostituzione del primo comma con il testo dell'articolo 79 del regolamento vigente, non farò una questione particolare e non insisto neppure.

Per quanto riguarda invece l'emendamento al comma 2, noi siamo sempre nella linea della opportunità e della necessità di non coinvolgere meccanicamente l'autorità e l'imparzialità del Presidente in decisioni che in qualche caso possono comportare anche motivazioni di carattere politico.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., dopo le parole: del giorno o, *aggiungere le parole:* dei lavori.

42. 4.

Terrana, Malagugini, Rognoni.

I presentatori hanno dichiarato di rinunciare allo svolgimento. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, Relatore. Con l'emendamento 42. 2 l'onorevole Caprara ed altri propongono di tornare al testo dell'articolo 79 del regolamento vigente. Non c'è in realtà una grande diversità se non di stesura. La Giunta preferisce per maggiore chiarezza il testo che essa ha proposto in questa sede.

L'emendamento firmato dai colleghi Terrana, Malagugini e Rognoni, in realtà, è della Giunta tutta intera. Si propone con tale

emendamento di aggiungere, dopo le parole « del giorno o », le parole: « dei lavori », perché con questa espressione, si tende aver riguardo a quell'istituto della cosiddetta seduta-fiume che poi forma oggetto di un emendamento particolare dell'onorevole Caprara ed altri all'articolo 45. Ci sembra una aggiunta assai utile.

Quanto all'emendamento Pintor ed altri 42. 3, che vorrebbe che il Presidente convocasse sempre la Giunta, a noi pare che stabilire questa regola sia eccessivo. Certo ci può essere l'occasione o la necessità che il Presidente della Camera, nella sua sensibilità, convochi la Giunta; ma stabilirlo istituzionalmente come regola precisa e quasi inderogabile può essere cosa eccessiva. Noi siamo sicuri che qualunque Presidente della Camera, non soltanto l'attuale, del quale siamo assolutamente certi, ma — vorrei dire — lo istituto della Presidenza della Camera, si avvarrà della necessaria collaborazione della Giunta nei casi in cui questo si rendesse veramente necessario. Pertanto la Giunta preferisce il testo da essa proposto.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene gli emendamenti 42. 2 e 42. 3, non accettati dalla Giunta?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Terrana, Malagugini e Rognoni 42. 4, fatto proprio dalla Giunta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 42 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 42 (poi art. 41 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Caprara, Pintor e Terrana. Il dep. Caprara svolgendo i primi 2, non insisteva per il primo e chiedeva, con il secondo, che al co. 2 fossero sostituite le parole: « al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni », con le parole « il quale convoca d'urgenza la Giunta per il Regolamento ed adotta le relative decisioni ». L'emendamento, a suo modo di vedere, si basava sull'opportunità e sulla necessità di non coinvolgere meccanicamente l'au-

torità e l'imparzialità del Presidente in decisioni che, in qualche modo, potevano comportare anche motivazioni di carattere politico. Dopo che i presentatori dell'emendamento Terrana, tendente ad aggiungere al co. 1 dopo le parole: « del giorno o », le parole « dei lavori », avevano dichiarato di rinunciare allo svolgimento, il rel. Bozzi non accettava gli emendamenti Pintor e Caprara, e dichiarava che l'emendamento Terrana era, in realtà, dell'intera Giunta. Successivamente i dep. Caprara e Pintor ritiravano i loro emendamenti, e veniva posto in votazione ed approvato l'emendamento Terrana.

La norma disciplina le questioni procedurali incidentali, intendendosi, per tali, in generale le eccezioni poste all'inizio o nel corso della discussione che, con diverso significato politico e con varie conseguenze procedurali, hanno tutte comunque la finalità di interferire sull'oggetto principale del dibattito per ostacolarne o indirizzarne in modo particolare l'andamento. Come rileva il Longi, delle questioni incidentali, altrimenti dette « mozioni d'ordine » con termine forse più conosciuto ma non di origine parlamentare, le due più importanti categorie sono le questioni incidentali formali di cui si occupa l'articolo in esame, e le questioni incidentali sostanziali, cioè pregiudiziale e sospensiva che formano oggetto dell'art. 40. Il richiamo al Regolamento, consiste nell'appello che il deputato rivolge al Presidente sulla osservanza o meno, nella discussione in corso, di norme regolamentari, ed il richiamo alla posizione della questione consiste nell'appello sulla legittimità o sull'esattezza dei termini in cui l'esame di un dato argomento è stato sottoposto alla Camera. (Astraldi-Cosentino).

T. C.**ART. 42.**

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

T. O.**ART. 43.**

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decida l'Assemblea o la Commissione senza discussione per alzata di mano.

2. In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

N. R.

La norma riproduce, con varianti di coordinamento, l'attuale articolo 73. Secondo l'interpretazione della Giunta, il deputato che ottenga la parola per fatto personale potrà parlare subito ovvero al termine della seduta, a giudizio del Presidente.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 73.

È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta, o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il deputato insiste, decide la Camera senza discussione per alzata e seduta.

In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i deputati i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

43. 1.

Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

L'onorevole Caprara, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Non riteniamo necessaria l'illustrazione. Siamo contrari ad una prerogativa eccezionale per i membri del Governo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. La Giunta crede di dovere insistere sul proprio testo poiché non si vede la ragione per la quale si debba proibire ai membri del passato Governo, qualora si discutano provvedimenti dei governi ai quali essi hanno appartenuto, di prendere la parola. È una facoltà, ovviamente, non un dovere. Ma se credono di prendere la parola, mi pare che il galateo parlamentare debba consentirglielo.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste sull'emendamento 43. 1?

CAPRARA. Non insisto ma voglio notare che sono d'accordo sul galateo, a condizione che esso non preveda una eccezione a

favore dei membri del Governo, i quali possono parlare e nella discussione e anche per fatto personale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 43 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 43 (poi art. 42 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Pintor, tendente a sopprimere il co. 2. Dopo che il dep. Caprara, cofirmatario, si dichiarava contrario ad «una prerogativa eccezionale», il rel. Bozzi, rispondendo, affermava che non si vedeva la ragione per la quale si doveva proibire ai membri dei precedenti Governi di prendere la parola, trattandosi ovviamente di una facoltà e non di un dovere. L'emendamento veniva quindi ritirato.

La norma in esame, a differenza degli incidenti «formali» e «sostanziali», non stabilisce alcuna precedenza sulle questioni principali; e perciò al fatto personale non si ammette efficacia interruttiva, ed anzi è prassi ormai consolidata di dare per esso la parola, ma rimandandola a fine di seduta.

T. C.**ART. 43.**

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento, per l'ordine del giorno o per l'ordine dei lavori, per la posizione della questione, per la priorità delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

T. O.**ART. 44.**

Ciascun deputato può parlare una sola volta nella stessa discussione, tranne che per dichiarazione di voto, per fatto personale, per richiami all'ordine del giorno, al Regolamento, per la posizione della questione, o per l'ordine delle votazioni, e salvo altresì il caso che abbia preso la parola su questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione stessa.

N. R.

La norma recepisce con modificazioni la disposizione dell'attuale articolo 72.

T. M. [Identico]

T. A.**ART. 72.**

Nessuno può parlare nella Camera più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale, ovvero per dichiarazione di voto – nei limiti di cui all'articolo 83 – su particolari argomenti non trattati dall'oratore nella discussione generale.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: proposte prima, *fino alla fine dello articolo.*

44. 1.

Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

L'onorevole Caprara, cofirmatario, ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. L'emendamento si riferisce al divieto per il deputato di parlare più di una volta quando abbia preso la parola sulle questioni pregiudiziali. Il problema riguarda sempre il numero dei deputati che possono proporre la questione prima o durante la discussione generale; ci sembra utile sottolineare il fatto che, quando un gruppo politico ha un numero ristretto di deputati, può accadere che questi deputati prendano la parola sulla pregiudiziale e siano poi costretti a parlare anche in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 44?

LUZZATTO, *Relatore*. Ho l'impressione che il caso non sia quello menzionato dall'onorevole Caprara, perché se la questione è proposta prima, è chiaro che il deputato può parlare anche una seconda volta.

Se invece la pregiudiziale o la sospensiva sono proposte dopo, il deputato ha già parlato nel corso della discussione generale, e quindi può sempre intervenire sulla pregiudiziale e sulla sospensiva. Se, d'altra parte, la questione viene proposta nel corso della discussione generale, il deputato che parla in questa sede può tenerne conto. Pertanto, non si vede quale rilevanza possa avere questo caso; la Giunta, quindi, esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 44, nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 44 (poi art. 43 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Natoli tendente a sopprimere le parole da: « proposte prima » fino alla fine dell'articolo. Il dep. Caprara, cofirmatario, dichiarava che l'emendamento aveva riguardo al numero dei deputati che potevano proporre la questione prima e durante la discussione generale. Più precisamente il problema si poneva nei confronti di un Gruppo politico composto da un numero esiguo di deputati, in quanto poteva accadere: « che questi deputati prendano la parola sulla pregiudiziale e siano poi costretti a parlare anche in sede di discussione generale ». L'emendamento veniva ritirato dopo che il rel. Luzzatto si era dichiarato contrario.

La norma, che non presenta particolari problemi d'ordine interpretativo, innova solamente nell'ultima parte che fa riguardo alle questioni pregiudiziali o sospensive proposte prima dell'inizio della discussione.

ARTICOLO 44

T. C.**ART. 44.**

1. La chiusura di una discussione può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 50.

T. O.**ART. 45.**

1. La chiusura di una discussione può essere chiesta da un presidente di Gruppo o da dieci deputati in Assemblea o da tre in Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore.

2. Non può essere deliberata la chiusura di una discussione se in essa non sia intervenuto, quando vi sia richiesta, un oratore per ciascun Gruppo.

3. Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se la Camera o la Commissione si accinga ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'articolo 51.

N. R.

La norma, corrispondente ai vigenti articoli 82 e 83 (primo comma), regola l'istituto – di applicazione eccezionale nella nostra tradizione parlamentare – della chiusura della discussione.

Al primo comma si disciplina la proponibilità della richiesta, escludendola per le discussioni già limitate ad un certo numero di oratori per espressa norma regolamentare.

Al secondo comma si stabilisce una particolare garanzia per tutti i Gruppi parlamentari: nel senso che la chiusura non potrà in alcun caso precludere la manifestazione di opinione di un Gruppo sull'argomento discusso (salva inoltre la possibilità di intervento sulla richiesta di chiusura; cfr. primo comma, ultima parte e articolo 46).

Al terzo comma si fa salva la possibilità per il Governo di parlare dopo la chiusura, senza che l'esercizio di tale facoltà riapra la discussione chiusa con il voto della Camera o della Commissione. Ovviamente, se la fase procedurale immediatamente successiva alla chiusura è una votazione, i deputati hanno facoltà di parlare per dichiarazione di voto. Se il Governo dopo tali dichiarazioni ritenga di dovere ancora intervenire, si riaprirà in tal caso la discussione per la quale era stata deliberata la chiusura (cfr. articolo 51).

T. M.

ART. 45.

1. *Identico.*

2. Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

3. *Identico.*

T. A.

ART. 82.

Quando sia chiesta la chiusura, se dieci deputati la appoggiano, il Presidente la pone ai voti; se c'è opposizione, accorda prima la parola ad un oratore contro e ad uno in favore.

ART. 83. co. 1

Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e ai deputati per una pura e succinta spiegazione del proprio voto.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole da: possono, fino alla fine del comma, con le parole: può parlare un oratore per ogni gruppo.

45. 3. **Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: per il caso del Gruppo misto, si applicano le norme di cui al comma 6 dell'articolo 40, anche per quanto riguarda la discussione per la richiesta di chiusura.

45. 4. **Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La procedura di cui al comma 1 si applica anche per la richiesta di continuazione ininterrotta nella seduta in corso (seduta-fiume).

45. 5. **Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.**

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerli con l'avvertimento che l'emendamento 45. 5 è stato assorbito dall'emendamento che è stato votato all'articolo 42.

CAPRARA. D'accordo. Gli altri due emendamenti non è necessario che io li illustri, in quanto essi sono molto chiari e rientrano nella sistematica che noi proponiamo.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., aggiungere in fine il seguente periodo:

In caso di chiusura della discussione, per i deputati già iscritti a parlare il tempo a disposizione è ridotto da quarantacinque a venti minuti.

45. 1.

Greggi.

Al comma 2. sopprimere le parole: quando vi sia richiesta.

45. 2.

Greggi.

Poiché il firmatario non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 45 ?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta è comunque contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene i suoi emendamenti 45. 4 e 45. 5 ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato alla votazione dell'emendamento 45. 1. L'emendamento 45. 2 è assorbito.

Pongo in votazione l'articolo 45 nel testo della Giunta.

(E approvato).

La Camera approva l'art. 45 (poi art. 44 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 5 emendamenti da parte dei dep. Milani, Caprara, Pintor e Greggi (2). Dopo che il dep. Caprara non illustrava gli emendamenti del suo Gruppo ritenendoli sin troppo chiari nella dizione e nel fine, e dopo che il dep. Greggi era risultato assente, il rel. Luzzatto esprimeva parere sfavorevole a tutti gli emendamenti che pertanto venivano ritirati.

La norma regola la chiusura della discussione la quale può avvenire in doppia ipotesi: o per esaurimento naturale o (ed è la

ipotesi regolata dal presente articolo) per « chiusura deliberata ». Come è stato osservato (Tosi), la chiusura è manifestamente un'arma potentissima quando l'assenteismo dei parlamentari di parte avversa non garantisca una pronta reazione. L'articolo, nel testo approvato, garantisce in modo pieno il diritto di ciascun Gruppo parlamentare di intervenire nella discussione, disponendo che un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta ha facoltà di parlare anche dopo la deliberazione di chiusura della discussione. Per quanto riguarda infine il co. 3, sebbene il Regolamento non lo dica espressamente, la facoltà di parlare deve intendersi riservata anche al relatore od ai relatori (Astraldi-Cosentino). (V. anche appendice pag. 1159, p. 14).

ARTICOLO 45

T. C.**ART. 45.**

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

T. O.**ART. 46.**

Nei casi di discussione limitata per espressa disposizione del Regolamento è in facoltà del Presidente, se l'importanza della questione lo richiede, di dare la parola ad un oratore per ciascun Gruppo, oltre gli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire.

N. R.

Con questa norma generale, conclusiva del capo della discussione, si conferma l'importanza assunta nell'ordinamento della Camera dai Gruppi parlamentari. Si dà infatti facoltà al Presidente di estendere ad ogni Gruppo il diritto di intervenire nelle discussioni limitate, quando queste presentino un particolare rilievo politico.

T. M. [Identico]**T. A.** [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI****PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole da: lo richiede, *fino alla fine dell'articolo,* *con le parole:* lo richiede, di dare eccezionalmente la parola ad un oratore per ciascun gruppo.

46. 1.**Lucifredi.**

L'onorevole Lucifredi ha facoltà di svolgerlo.

LUCIFREDI. Credo che l'emendamento sia sufficientemente chiaro. A me sembra che, data la disposizione regolamentare che introduce questo sistema di discussione limitata, per regolamento il carattere di eccezionalità spetti all'intervento del Presidente che intenda dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo. Questo è eccezionale rispetto alla norma. Che poi debba esservi il supereccezionale, come si prevede nella parte finale, mi sembra un fuor d'opera. È per questo che io vorrei l'eccezionalità di un grado e non di doppio grado, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la parola: consentire, aggiungere le parole: tenuto anche conto di quanto stabilito per il Gruppo misto.

46. 2.

Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Si tratta della questione di cui abbiamo più volte parlato e che potrebbe essere risolta anche qui come in precedenza. Ribadisco che una autorevole dichiarazione quale quella della Giunta (che ovviamente vorrei rimanesse a verbale), possa servire per l'applicazione di questa norma.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 46 ?

BOZZI, *Relatore*. Per l'emendamento Lucifredi 46. 1, mi pare che il carattere di eccezionalità sia già insito nell'inciso « se l'importanza della questione lo richieda ». Ciò è rimesso, ovviamente, alla valutazione del Presidente (non potrebbe non essere così).

Per quanto riguarda la possibilità, sempre affidata alla discrezionalità del Presidente, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo, oltre agli interventi che il Presidente stesso può eccezionalmente consentire, noi riteniamo che con questa facoltà – sia pure di uso eccezionale – si venga incontro alla esigenza prospettata dal collega Caprara sia per il Gruppo misto sia per i deputati cosiddetti dissenzienti dall'opinione della maggioranza. Ovviamente, detti parlamentari faranno valere il loro punto di vista al Presidente, il quale valuterà la situazione e, con la sua moderazione, quale Presidente di tutta l'Assemblea, non potrà non venire incontro alle giuste esigenze dei richiedenti. Mi pare che sostanzialmente venga dunque soddisfatta l'esigenza prospettata.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifredi, mantiene l'emendamento 46. 1, non accettato dalla Giunta?

LUCIFREDI. Non insisto, signor Presidente. Noto soltanto – mi perdoni – che si allunga l'elenco delle occasioni perdute.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 46 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 46 (poi art. 45 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Lucifredi e Natoli. Il dep. Lucifredi con il suo emendamento tendeva a sostituire, le parole da: « lo richiede », fino alla fine dell'articolo con le parole: « lo richiede, di dare eccezionalmente la parola ad un oratore per ciascun gruppo ». Svolgendolo, l'oratore faceva notare che la norma, di per se stessa eccezionale, dava luogo – nella formulazione della Giunta – al « superecezionale ». Il dep. Caprara, cofirmatario del secondo emendamento, chiedeva che si tenesse in debito conto la struttura particolare del Gruppo misto. Il rel. Bozzi non accettava i due emendamenti, e, specificatamente per quanto concerneva il secondo, rilevava che si era già venuti incontro all'esigenza prospettata dal dep. Caprara con l'ultima parte dell'articolo che riguardava gli interventi che « il Presidente stesso può eccezionalmente consentire ». Successivamente i due emendamenti venivano ritirati.

Con la presente norma di portata generale si accentua l'importanza dei Gruppi parlamentari, ma si sottolinea, nel contempo, la importanza dei poteri discrezionali riservati al Presidente in sede di discussione.

CAPO IX.
DEL NUMERO LEGALE E DELLE DELIBERAZIONI

ARTICOLO 46

T. C.**ART. 46.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

T. O.**ART. 47.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in altra sede è sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti.

2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori dal suo Palazzo, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, sono computati come presenti per fissare il numero legale.

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi da essa sono computati ai fini del numero legale.

4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

5. Non può essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

6. I firmatari di una domanda di votazione qualificata, così come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

N. R.

Sul presente articolo e sul successivo articolo 49 si sono riproposte alla Giunta annose questioni in ordine ai criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni.

Ritenuta unanimemente la necessità di una modifica dell'attuale disciplina, ricavata per via di prassi da insufficienti disposizioni regolamentari, sia per adeguarla al dettato costituzionale dell'articolo 64 sia per trovare una possibile linea di convergenza con l'altro ramo del Parlamento, la Giunta non si è trovata concorde sulla soluzione proposta.

La maggioranza della Giunta ha ritenuto che le varie perplessità di ordine costituzionale potrebbero superarsi distinguendo due fasi del procedimento di deliberazione:

quella preliminare alla votazione, nella quale si devono accertare le condizioni necessarie per procedere ad essa e nella quale pertanto coloro che eventualmente dichiarino di astenersi dalla vo-

tazione sono considerati ovviamente presenti ai fini del numero legale;

la fase della votazione in senso proprio, nella quale si devono accertare le condizioni necessarie per l'adozione della deliberazione e nella quale sono considerati presenti ai fini della maggioranza solo coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

Una parte della Giunta, che ha fatto espressa riserva su questa norma del progetto, ha invece ritenuto che la disposizione dell'articolo 64 della Costituzione non consenta altra alternativa se non quella di considerare coloro che si astengono come presenti sia ai fini del numero legale sia ai fini della maggioranza per la deliberazione. Non sarebbe infatti consentita, secondo questa tesi, una diversa valutazione dei « presenti » a seconda delle fasi dell'unitario procedimento di deliberazione.

La Giunta è stata per altro concorde nell'abolizione dell'istituto del congedo, ai fini di un più rigoroso computo del numero legale, consentendosi di considerare figurativamente presenti solo quei deputati impegnati fuori sede per incarico ricevuto dalla Camera nonché i membri del Governo impegnati per ragioni del loro ufficio.

T. M.

ART. 47.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Nelle votazioni per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi sono computati ai fini del numero legale.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

T. A.

ART. 38. co. 2

Le sedute di ciascuna Commissione non sono valide se non sia presente almeno un quarto dei loro componenti.

ART. 50.

La Presidenza non è obbligata a verificare se la Camera sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da dieci deputati, e la Camera stia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione nell'Aula.

Non potrà essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, né in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata e seduta per espressa disposizione del regolamento (articoli 47, 52, 56, 73, 76, 79, 90 e 94).

ART. 51. co. 2

I deputati che sono in congedo, ovvero sono assenti per incarico avuto dalla Camera, non saranno computati per fissare il numero legale.

ART. 95. co. 2

I firmatari di una domanda di appello nominale, o di scrutinio segreto, così come i richiedenti la verifica del numero legale, saranno sempre ritenuti come presenti alla votazione o alla chiama, agli effetti del numero legale, ancorché non rispondano all'appello.

ART. 100.

Nelle votazioni, per la cui validità è necessaria la constatazione del numero legale, è tenuta nota di coloro che si astengono dal voto.

I deputati presenti alla seduta, i quali non partecipino ad una votazione, saranno computati come astenuti agli effetti del numero legale.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. L'onorevole Pazzaglia ha chiesto che sia accantonato l'articolo 47. Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 2.

47. 5.

Malagugini.

Sostituire il comma 2. con il seguente:

I deputati assenti per incarico avuto dalle Camere o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, non sono computati per fissare il numero legale.

47. 6.

Rauci.

Sostituire il comma 2. con il seguente:

2. I deputati assenti per incarico avuto dalle Camere o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, non sono computati per fissare il numero legale.

47. 7.

Caprara, Milani, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Al comma 2., sostituire le parole: I deputati che, con le seguenti: I deputati che sono in congedo o che.

47. 4.

Ferrari-Aggradi.

Al comma 2., sostituire le parole: o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio, con le parole: e i membri del Governo.

47. 3.

Lucifredi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I deputati presenti che dichiarino di astenersi sono computati ai fini della verifica del numero legale e del computo della maggioranza.

47. 9.

Pintor, Caprara, Milani, Natoli, Bronzuto.

Al comma 4, sostituire le parole: da dieci deputati con le parole: da un rappresentante di gruppo, tenuto conto di quanto stabilito per il gruppo misto.

47. 8.

Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che li abbiano ritirati.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3. con il seguente:

Tutte le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra essi anche coloro che dichiarano di astenersi dal voto.

47. 1.

Roberti, Pazzaglia.

Al comma 5. sopprimere le parole: né in occasione di votazioni che si debbono fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento.

47. 2.

Roberti, Pazzaglia.

L'onorevole Pazzaglia ha facoltà di svolgerli.

PAZZAGLIA. Più che indicare le ragioni in virtù delle quali sono stati presentati emendamenti agli articoli 47, 49 e 57, desidero giustificare i motivi per i quali voteremo a favore di questi tre articoli nel testo della Giunta. Utilizzo questo tempo per fare una dichiarazione relativa anche agli altri articoli, con il che evidentemente preciso anche che non insistiamo per la votazione dei nostri emendamenti. È noto che i componenti della Giunta hanno presentato una proposta di legge per emendare l'articolo 64 della Costituzione e pertanto il testo dell'articolo 47 che ci accingiamo a votare trova spiegazione nella futura legge di modifica dell'articolo 64 della Costituzione, il che elimina per noi, per il momento, le preoccupazioni che avevamo affacciato presentando gli emendamenti sui quali oggi non insistiamo. Ma desidero precisare anche che, se la proposta di legge che è stata presentata a nome di tutti i componenti della Giunta non dovessero incontrare favore, evidentemente l'argomento che abbiamo sollevato attraverso gli emendamenti rimarrebbe e quindi il testo dell'articolo 47 potrebbe essere oggetto di modifiche. Di conseguenza la soluzione che noi oggi adottiamo la consideriamo definitiva per la ipotesi di modifica dell'articolo 64 della Costituzione e provvisoria per il caso che detto articolo non dovesse essere modificato.

Ritiriamo gli emendamenti 47. 1 e 47. 2.

MALAGUGINI. Ritiro l'emendamento 47. 5.

RAUCCI. Anch'io ritiro il mio emendamento 47. 6.

CAPRARA. Ed io ritiro il 47. 7.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sostituire le parole: un quarto, con le parole: un terzo.

47. 10.

Greggi.

L'onorevole Greggi ha facoltà di svolgerlo.

GREGGI. Con il mio emendamento propongo di alzare un poco la percentuale dei commissari presenti in Commissione perché le deliberazioni siano valide. Mi pare che, accettando la presenza di un quarto dei componenti delle Commissioni, sia pure in sede non legislativa, scopriamo una realtà che tutti conosciamo, cioè che nelle Commissioni vi sono larghe defezioni e larghe assenze. Mi pare quindi che, se non vogliamo restare al criterio rigido della metà più uno dei presenti, scendere a un quarto sia un po' troppo, francamente, per cui con il mio emendamento propongo la presenza di un terzo dei componenti delle Commissioni perché le deliberazioni siano valide. E ciò anche per togliere quel quarto che fa una cattiva impressione nel senso che può far pensare che le Commissioni lavorino con la presenza non di tutti i membri, non della maggioranza, ma addirittura di un quarto dei componenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta?

LUZZATTO, *Relatore*. La Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, insiste per la votazione del suo emendamento?

GREGGI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Poiché gli onorevoli Ferrari-Aggradi e Lucifredi sono ancora assenti, si intendono ritirati gli emendamenti 47. 4 e 47. 3.

Pongo in votazione l'articolo 47 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 47 (poi art. 46 T.C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 10 emendamenti da parte dei dep. Malagugini, Raucci, Caprara, Ferrari-Aggradi, Lucifredi, Pintor, Milani (i quali tutti non risultavano presenti e si intendeva pertanto avessero rinunciato a svolgere i loro emendamenti), Roberti (2) e Greggi. Il dep. Pazzaglia, cofirmatario degli emendamenti Roberti, dichiarava che più che indicare le ragioni per le quali erano stati presentati emendamenti agli artt. 47, 49 e 57 (T.O.) desiderava giustificare i motivi per i quali avrebbe votato a favore degli stessi articoli suindicati nel testo della Giunta. Infatti, dato che i componenti della Giunta avevano presentato una proposta di legge costituzionale per emendare l'art. 64 Cost., venivano a cadere, per il momento, le preoccupazioni che avevano suggerito la presentazione degli emendamenti sui quali non riteneva di insistere. Il dep. Greggi proponeva, con il suo emendamento, di elevare la percentuale dei commissari presenti in Commissione in sede diversa da quella legislativa, perché le deliberazioni fossero valide, da 1/4 ad 1/3. Dopo che il rel. Luzzatto esprimeva parere sfavorevole ed il dep. Greggi insisteva per la votazione, l'emendamento veniva votato e respinto.

La norma disciplina, al co. 1, il numero legale che, come è noto, è principio strettamente connesso con quello della validità delle deliberazioni. Per numero legale si intende il quorum che è necessario raggiungere perché appunto siano valide le decisioni dell'Assemblea e delle Commissioni. Tale quorum è in Italia molto alto, criterio questo suggerito - come è stato rilevato (Mortati) - da un'esigenza di garanzia contro il pericolo di colpi di mano da parte di piccoli gruppi politici. La necessità che sia stabilito il numero legale è conseguente all'impossibilità dell'effettiva partecipazione di tutti i membri alle riunioni di una Assemblea. Il numero legale della Camera è fissato, nella metà più uno dei suoi componenti, a differenza di quanto disposto dal vecchio Regolamento che detraeva, dal computo del numero stesso, i congedi e le missioni (non oltre il quinto). Il co. 2, infatti, considera come presenti - per fissare il numero legale - i deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera fuori della sua sede o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio. Scomparsa quindi la figura del congedo, il co. 3 si occupa degli astenuti che vengono computati come presenti ai fini del numero legale. L'astensione, come è stato affermato (Cosentino), è un atto giuridicamente diretto a non par-

tecipare alla formazione di una maggioranza positiva o negativa, anche se è un atto politicamente suscettibile di esprimere un atteggiamento particolare. Per la vivace e dotta polemica svoltasi intorno all'astensione si rinvia agli autori che di questa si sono occupati (Mortati, Cosentino, Tosi, Galateria, Longi, De Gennaro).

L'elevato quorum richiesto per raggiungere il numero legale è mitigato (co. 4) dalla presunzione dell'esistenza dello stesso tranne nel caso in cui vi sia un atto diretto (ad iniziativa o di 10 deputati in Assemblea o di 3 deputati in Commissione in presenza di votazioni per alzata di mano), o indiretto (in occasione di votazione, per appello nominale o per scrutinio segreto, dove la verifica del numero legale è in re ipsa desumendosi contestualmente dal computo dei voti). Il co. 5 limita la verifica del numero legale alla richiesta avanzata dopo l'approvazione del processo verbale, e sancisce altresì il divieto di verifica dello stesso nelle votazioni che si debbano fare per alzata di mano a norma del Regolamento. Chiaramente anti-ostruzionistica è la norma contemplata nell'ultimo comma dell'articolo che considera presenti, agli effetti del numero legale, i firmatari di una richiesta di votazione qualificata ed i richiedenti la verifica del numero legale stesso.

ARTICOLO 47

T. C.**ART. 47.**

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se l'Assemblea o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma.

T. O.**ART. 48.**

1. Per verificare se l'Assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In questo ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta a norma del precedente comma.

N. R.

La norma si collega, con qualche modificazione, al primo, terzo e quarto comma dell'attuale articolo 51.

T. M.

ART. 48.

1. *Identico.*

2. Se la Camera o la Commissione non è in numero, il Presidente può rinviare la seduta di un'ora, oppure toglierla. In quest'ultimo caso la Camera o la Commissione s'intende convocata senz'altro per il seguente giorno non festivo all'ora medesima di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando la Camera o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

3. *Identico.*

T. A.

ART. 51. co. 1-3-4

Per verificare se la Camera è in numero legale, il Presidente ordina la chiama; i nomi degli assenti che non siano in congedo regolare, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se la Camera non è in numero, il Presidente potrà rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure scioglierla, e in quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata senz'altro per il prossimo giorno non festivo all'ora medesima del giorno prima, oppure anche pel giorno festivo quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

La mancanza del numero legale in una seduta non determina alcuna presunzione di mancanza del numero legale nella seduta successiva o dopo la ripresa della seduta ai termini del precedente comma.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere le parole da: oppure anche nel giorno festivo, fino alla fine del comma.

48. 1.

Greggi.

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, Relatore. Contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi è assente, si intende che abbia ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 48 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 48 (poi art. 47 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Greggi, successivamente ritirato.

È chiaro l'intento della procedura prevista nei co. 2 e 3 che interpreta assai estensivamente la norma costituzionale: e ciò al fine di assicurare nella massima misura la funzionalità del Parlamento, tenuto conto del possibile assenteismo dei suoi membri. (V. anche appendice pag. 1158, p. 7).

ARTICOLO 48

T. C.**ART. 48.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del precedente comma sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi nel caso del terzo comma dell'articolo 46.

T. O.**ART. 49.**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo le materie per le quali è stabilita una maggioranza speciale.

2. Ai fini del comma precedente, sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano fatto dichiarazione di astensione ai sensi del terzo comma dell'articolo 47.

N. R.

Si rinvia alla nota a fronte dell'articolo 47.

T. M.**ART. 49.**

1. *Identico;*

2. *Identico.*

3. I Segretari tengono nota dei votanti e di coloro che abbiano dichiarato di astenersi ai sensi del terzo comma dell'articolo 47.

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. In seguito all'accantonamento dell'articolo 47, si rende necessario accantonare l'articolo 49, con gli emendamenti ad esso proposti.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI**

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai fini del comma precedente sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario o facciano dichiarazione di astensione.

49. 2.

Bronzuto, Natoli, Milani, Pintor, Caprara.

Poiché i firmatari non sono presenti, questo emendamento si intende ritirato.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, aggiungere le parole: o che dichiarano di astenersi dal voto.

49. 1.

Roberti.

PAZZAGLIA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 49 (poi art. 48 T.C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Bronzuto e Roberti, successivamente ritirati.

Il co. 1 dell'articolo ripete sostanzialmente il dettato costituzionale di cui all'art. 64 Cost. (seconda parte co. 3). La norma di cui sopra deve essere valutata alla luce del co. 2 che prevede come « presenti » nella votazione solamente coloro che esprimono voto favorevole o contrario, con l'esclusione quindi degli astenuti. In merito a quest'ultimo problema vedasi quanto osservato all'art. 46.